

N. 2528

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, MACERATINI, BEVILACQUA,
MARRI, CAMPUS, SERVELLO, PEDRIZZI e VALENTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1997

Norme in materia di diplomi universitari

ONOREVOLI SENATORI. - Occorre prendere atto che l'attenzione dei governi e dei parlamenti ai problemi crescenti del sistema universitario è stata negli ultimi decenni solamente occasionale, spesso dettata da spinte settoriali e corporative, e comunque incapace di dare risposte adeguate a tali problemi. In realtà il ruolo fondamentale e strategico della formazione e della ricerca ai fini del progresso dell'Italia, della sua permanenza tra i Paesi ad economia avanzata, nonché della armonizzazione in sede europea impone una revisione globale della politica universitaria.

La legge 19 novembre 1990, n. 341, istitutiva dei diplomi universitari seguì ad un lungo dibattito avvenuto in seno al mondo politico, accademico, culturale italiano sull'opportunità di creare un livello intermedio di formazione di fronte alla consapevolezza del livello anomalo degli abbandoni nei corsi di laurea e soprattutto all'esigenza di adeguare l'offerta di formazione alla richiesta di nuove figure professionali nel mercato del lavoro, in un contesto europeo ed internazionale sempre più globalizzato.

Quando il diploma universitario fu introdotto in Italia, nei più importanti paesi industrializzati i corsi di studio di analoga natura rappresentavano una realtà già consolidata, anche se avevano caratteristiche differenziate nei diversi contesti educativi. Nonostante l'eterogeneità dei titoli, ovunque l'istruzione di primo livello forniva titoli a contenuto pratico-professionale, più o meno specialistico, il cui carattere fondamentale era quello di essere rapidamente spendibile sul mercato del lavoro e di essere fondati su *curricula* diversi rispetto a quelli che caratterizzano i diplomi di secondo livello, soprattutto per il minore spessore teorico e per il più alto livello di specializzazione. L'applicazione di

questa legge ricevette un deciso impulso con il recepimento della direttiva 89/48/CEE che disciplina il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionino formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Tuttavia la struttura del corso di diploma universitario, così come regolato dalla presente legislazione, ha di fatto rappresentato soltanto un livello inferiore del corso di laurea giacchè il modello prescelto, denominato «in serie», non prevede una vera diversificazione strutturale capace di rappresentare un'offerta di formazione in linea con le esigenze della domanda, bensì una pluralità di livelli di studio e certificazione.

Il disegno di legge che qui si propone ha l'intento di superare questa inadeguatezza nonchè di porre fine alle discriminazioni operanti su coloro che, avendo conseguito in Italia il titolo di diploma universitario, si vedono tuttavia negare, all'interno dell'Unione europea, la possibilità di esercitare una professione per il fatto che il loro titolo non è conforme ai requisiti dettati dalla direttiva CEE prima ricordata che disciplina il riconoscimento dei titoli di istruzione di primo livello. La legge n. 341 del 1990 è antecedente alla legislazione europea.

L'articolo 1, pertanto, allinea finalmente la legislazione italiana alla direttiva in questione prevedendo la durata dei corsi di diploma universitario in tre anni. In particolare, al comma 3 viene sottolineata la piena autonomia delle facoltà per l'articolazione dei corsi.

L'articolo 2, invece, spezza di fatto la serialità tra corsi di diploma e corsi di laurea dando potere alle facoltà di decidere il grado di riconoscimento dei titoli per il proseguimento degli studi post-secondari.

L'articolo 3, infine istituisce un Albo professionale nazionale per risolvere il gravoso problema del riconoscimento legale del titolo di studio in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diplomi universitari)

1. Le Università sono abilitate a rilasciare il titolo di diploma universitario.

2. Il corso di diploma si svolge a cura delle facoltà, ha durata di tre anni, secondo quanto disposto dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e si prefigge di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza per il conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

3. Le facoltà, in piena autonomia e nel rispetto della legislazione europea, strutturano il corso di diploma in un numero di ore non inferiore a 1800 ripartite nell'arco temporale di cui al comma 1 e comprensive di tirocinio pratico-applicativo nonchè dell'elaborato finale.

Art. 2.

(Riconoscimento del titolo di diploma universitario)

1. Le singole facoltà possono riconoscere, anche solo parzialmente, o non riconoscere affatto, per l'eventuale conseguimento della laurea, gli studi compiuti durante i corsi dei diplomi universitari.

Art. 3.

(Albi professionali)

1. È istituito un Albo professionale nazionale per il riconoscimento del titolo ottenuto con il diploma universitario.

2. L'iscrizione all'albo professionale di cui al comma 1 avviene su richiesta dell'interessato ed è riservata a coloro che sono in pos-

nesso del titolo di diploma senza alcuna ulteriore prova di esame.

Art. 4.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.